

Parere in ordine alla proposta di Regolamento regionale *“Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. (Attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)”*.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 bis della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 *“Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”*;
- Considerato che è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di regolamento *“Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. (Attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)”*;
- Rilevato che, ai sensi dell’articolo 11 bis della l.r. 30/2006, è competente a esprimersi nel merito l’Ufficio di Presidenza del CAL;
- Rilevato che la proposta di regolamento è volta a disciplinare, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 3/2015, le caratteristiche funzionali e gestionali, nonché i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, i livelli qualitativi minimi distinti per classe, i segni distintivi e i loghi delle aziende alberghiere;
- Preso atto dell’istruttoria svolta;
- Valutata positivamente l’introduzione di una disciplina organica per la gestione delle attività ricettive che tiene conto dell’evoluzione verificatasi negli ultimi anni in tale comparto, con la nascita di nuove forme di ospitalità turistica che costituiscono indubbiamente un’opportunità di sviluppo nelle aree marginali di montagna e di collina;
- Ritenuta particolarmente importante la regolamentazione dell’albergo diffuso di cui all’articolo 6 della proposta di regolamento, in quanto connessa al recupero del patrimonio edilizio esistente nel borgo, nucleo o centro storico e anche allo sviluppo del contesto sociale e urbanistico;
- Ritenuto, tuttavia, opportuno prevedere una riduzione a cinque del numero minimo di stanze previsto per questa tipologia (*“almeno sette”*) per i comuni classificati montani ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 826-6658 del 1988;

delibera

di esprimere, all'unanimità dei presenti e per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 11 bis della l.r. 30/2006, parere favorevole in ordine alla proposta di regolamento *"Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. (Attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)"* a condizione che all'articolo 2 dopo le parole "almeno sette" siano aggiunte le parole ovvero almeno cinque per i comuni classificati montani ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 826-6658 del 1988.

Il Presidente

Stefano COSTA

(firmato in originale)